



DISCIPLINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*(ALLEGATO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO DAL FONDO FOR.TE. AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
GIUGNO 2001, n. 231)*

INDICE

1.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI FOR.TE.....	3
1.1	LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	3
1.2	I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	3
1.3	LE RISORSE DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA.....	4
1.4	IL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	4
2.	IL COORDINAMENTO CON LE FUNZIONI DEL FONDO	5
3.	LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5
4.	I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	6

1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI FOR.TE.

Come descritto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche il “Modello”) adottato dal Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, denominato For.Te. (di seguito anche il “Fondo”), l’art. 6, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 231/01 pone come ulteriore condizione per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.

Per quanto non espressamente descritto nel presente documento, si rinvia a quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico.

1.1 LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto, così come sinora interpretate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria, Fondo For.Te. ha istituito un Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, attribuendone le funzioni al Collegio dei Sindaci, formato da tre componenti, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d’azione.

Le dupliche funzioni di Collegio dei Sindaci e di Organismo di Vigilanza rimangono distinte, ma vengono coordinate tra loro.

1.2 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I requisiti che l’OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i seguenti:

a) Autonomia e indipendenza

Al fine sia di garantire all’OdV piena autonomia di iniziativa e sia di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l’Organismo di Vigilanza:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nell’operatività del Fondo, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell’ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione del Fondo;
- riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;

- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni del Fondo possa sindacarle.

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata. In particolare, le competenze richieste afferiscono alle materie economiche, finanziarie, giuridiche, di sistema di controllo interno ed alle scienze organizzative e aziendalistiche.

c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è un organismo dedicato allo svolgimento dei compiti assegnati ed è dotato di adeguato budget e risorse.

d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi

Tale requisito va inteso nei termini di cui al paragrafo 3.3 del Modello.

1.3 LE RISORSE DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture di For.Te. e può richiedere l'eventuale ricorso a consulenti esterni, compatibilmente con il budget assegnato allo stesso dal Fondo.

1.4 IL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve dotarsi di un proprio Regolamento interno, che disciplini gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività, ed approvare un piano delle verifiche da porre in essere. In particolare, nell'ambito di tale Regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi;
- la determinazione delle scadenze temporali dei controlli;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad esempio convocazione e *quorum* deliberativi dell'Organismo di Vigilanza, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento interno dovrà prevedere che l'OdV si riunisca almeno ogni due mesi e, comunque, ogniqualvolta

lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell’OdV.

2. IL COORDINAMENTO CON LE FUNZIONI DEL FONDO

Tutte le Aree operative del Fondo devono collaborare con l’OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell’attività di vigilanza.

L’OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le Aree del Fondo per richiedere, ad esempio, consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia dei singoli referenti sia eventualmente di team multifunzionali.

Alle Aree del Fondo che, nell’erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per l’OdV. Nell’ipotesi in cui l’incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell’attività.

3. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L’ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell’OdV, nonché le sue risorse, sono chiamati al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale definite da For.Te., degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia all’OdV e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne al Fondo o esterne) che forniscano supporto all’Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività.

Nello svolgimento del proprio incarico, l’OdV ha l’obbligo di:

- assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali definite da For.Te.;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura dal Fondo, fatti salvi quelli rientranti nell’ambito del rapporto di collaborazione con lo stesso, dai suoi dipendenti, soggetti aderenti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione o l’Autorità di Vigilanza con i quali For.Te. intrattiene rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell’OdV o dell’intera organizzazione del Fondo;

- evidenziare al Presidente dell’Organismo o direttamente al Consiglio di Amministrazione eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l’esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza sia a qualsiasi altra risorsa interna o esterna al Fondo, ovvero ledere la professionalità e/o onorabilità dell’OdV, di altre funzioni del Fondo o di qualsiasi altro soggetto interno o esterno al Fondo;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

4. I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo la normativa attualmente vigente, in capo all’OdV non grava l’obbligo, penalmente sanzionabile, di impedire la commissione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/01, bensì quello di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

I membri dell’OdV possono, comunque, incorrere in responsabilità penale nell’ipotesi di concorso omissivo, ovvero qualora contribuiscano, con dolosa inerzia, alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto.

In capo ai membri dell’Organismo di Vigilanza è, peraltro, configurabile sia una responsabilità di natura disciplinare, nel caso in cui essi siano dipendenti del Fondo, sia una responsabilità di natura contrattuale sotto il profilo della *culpa in vigilando* o comunque della negligenza eventualmente riscontrata nell’adempimento dell’incarico.

In ogni caso, la responsabilità per eventuali omissioni nell’espletamento dell’incarico non si estende al membro dell’OdV che abbia fatto annotare il proprio dissenso nei verbali delle riunioni dell’Organismo.